

## ANNUNCI LEGALI

### ALTRI ANNUNCI

Associazione Museo Ferroviario Piemontese - Torino  
**Convocazione Assemblea ordinaria dei soci.**

I Soci dell'Associazione "Museo Ferroviario Piemontese", costituita in attuazione della Legge Regionale 26 Luglio 1978, n. 45, sono convocati in Assemblea ordinaria.

La prima convocazione è per il giorno 30 Aprile 2010 alle ore 23.30 presso la Sede espositiva del Museo Ferroviario Piemontese nel comune di Savigliano (CN), via Colaira, 7.

La seconda convocazione è per Sabato 22 Maggio alle ore 10.00 presso lo stesso sito.

Questo in conformità all'art. 7 dello Statuto.

Gli argomenti all'Ordine del giorno sono:

- 1) relazione del Presidente;
- 2) relazione finanziaria;
- 3) consuntivo attività 2009;
- 4) programmi ed iniziative 2010;
- 5) varie ed eventuali.

Il Presidente  
 Fabio Malavasi

Comune di Alba (Cuneo)

**Approvazione Piano Particolareggiato ai sensi degli artt. 38-39 e 40 della L.R.P. 56/77 e s.m.i., relativo all'area A2 1.34/a di P.R.G. - Movicentro.**

Vista la legge regionale n. 56 /77 e s.m.i.

*si rende noto che*

con deliberazione di C.C. n. 42 del 22.4.2009 è stato approvato il Piano Particolareggiato ai sensi degli artt. 38-39 e 40 della L.R.P. 56/77 e s.m.i., relativo all'area A2 1.34/a di P.R.G. -Movicentro.

Alba, 25 marzo 2010

Il Dirigente  
 Alberto Negro

Comune di Arquata Scrivia (Alessandria)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 24/03/2010 - Piano di Recupero "Vecchio Caffè" - Approvazione ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

(omissis)

- di accogliere, per i motivi in premessa riportati, l'osservazione riportata nel "protocollo speciale delle osservazioni" allegato sub "A" alla presente, presentata il 30/01/2010, prot. n. 1629, dal Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente di questo Comune, dando atto che il nuovo Computo Metrico Estimativo, presentato in data 29/01/2010, prot. n. 1555 sostituirà il precedente adottato e che, sia nello

schema di convenzione, sia negli elaborati e atti progettuali, ovunque compaia l'importo di € 42.270,02, lo stesso debba intendersi sostituito dall'importo di € 44.745,30 derivante da tale nuovo computo;

- di approvare ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 457/78 e s.m.i. e dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto di Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Vecchio Caffè", presentato dal Sig. Debenedetti Gian Natale, in qualità di proprietario, composto dai seguenti elaborati, che, ad avvenuta approvazione, saranno depositati in originale presso l'Ufficio "Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente":

- *Relazione Illustrativa;*

Allegati alla Relazione Illustrativa:

All. A: Stato di conservazione dell'esistente e definizione degli interventi consentiti

All. B: Documentazione fotografica

All. C: Stato attuale: piano quotato

All. D: Stato di fatto: planimetria generale, piante e prospetti

All. E: Calcoli planovolumetrici: stato attuale e stato di progetto

- *Tavole di progetto:*

Tavola 1 Estratto planimetrico di PRGC relativo all'area oggetto di PdR/1

Tavola 2 Stato di progetto: planimetria generale

Tavola 2a Stato di progetto indicativo: destinazioni d'uso piano interrato e piano terra

Tavola 2b Stato di progetto indicativo: destinazioni d'uso piano primo, piano tipo e piano sottotetto

Tavola 2c Stato di progetto: pianta della copertura e sezione

Tavola 3 Stato di progetto: prospetti

Tavola 4 Planimetria di Piano di Recupero ridotta alla scala del PRGC

Tavola 5 Stato di progetto: reti urbanizzative esistenti ed in progetto e particolari costruttivi

Tavola 5a Stato di progetto: allacci alle reti urbanizzative esistenti e particolari costruttivi

Tavola 6 Stato di progetto: viabilità in progetto e particolari costruttivi

Tavola 7 Stato di progetto: cessioni

Tavola 8 Stato di confronto: planimetria generale e prospetti

- *Relazione geologico-tecnica*

- *Computo Metrico*

- *Norme Tecniche d'Attuazione*

- *Allegato* - Parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Settore Tecnico Opere Pubbliche, in data 16/02/2010, Prot. n. 11134/DB14.00/DB14.05, pervenuto al Comune in data 22/02/2010, prot. n. 3031

- *Allegato* - Parere Prot. n. 203/BM/SW della Società "Gestione Acqua S.p.A.", pervenuto al Comune in data 08/02/2010 al Prot. n. 2157,

di approvare lo schema di convenzione allegato sotto la lettera "B", ai sensi dell'art. 28 della legge 457/78 e s.m.i., per la disciplina degli interventi previsti nel Piano di Recupero;

di autorizzare, ai sensi del T.U. 267/2000, il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanisti-

ca – Ambiente ad intervenire nella sottoscrizione della convenzione di cui sopra, con facoltà di adottare in sede di rogito tutte le precisazioni ed integrazioni necessarie alla miglior definizione dello stesso;

di dare atto che sono poste a carico del proponente il Piano di Recupero o aventi causa tutte le spese relative all'atto di cui sopra, per cui non sussistono oneri a carico del Bilancio Comunale;

di dare atto che, qualora entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, il proponente il Piano di Recupero o aventi causa, non addivenga alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente provvedimento;

di dare atto che il Piano di Recupero denominato "Vecchio Caffè" ed il relativo schema di convenzione assumeranno efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge;

di dichiarare, con separata e conforme votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) per l'urgenza di dare corso all'attuazione degli interventi inseriti nella programmazione delle opere pubbliche, nella fattispecie il parco pubblico e la nuova viabilità ciclopeditonale, da realizzarsi con i proventi degli oneri di urbanizzazione derivanti dall'intervento in oggetto.

(omissis)

Il Presidente

Paolo Spineto

Il Segretario Comunale

Luigi Guerrera

Comune di Bra (Cuneo)

**Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, di libera iniziativa, immobili in area urbana sita in piazza XX Settembre 28/bis - fg. 49 part. 4109 - PropONENTI signori Petrini Giuseppe e Borgogno Simona - artt. 41 bis, 43 e 46 l.r. 56/77 e s.m.i. - Approvazione progetto definitivo.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 bis, 43 e 46 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue modificazioni ed integrazioni;

*si rende noto*

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 26 novembre 2009 è stato delimitato il comparto d'intervento ed adottato il progetto preliminare di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente di libera iniziativa relativo al lotto di terreno sito in Bra, piazza XX Settembre 28/bis, censito a Catasto Terreni al Fig. 49, part. 4109, ed ai fabbricati ivi esistenti - proprietà signori Petrini Giuseppe e Borgogno Simona;

2) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02 marzo 2010 il progetto è stato approvato nella sua formulazione definitiva dando atto della mancata presentazione di osservazioni nel periodo di pubblicazione;

3) che la deliberazione e tutti gli atti costituenti il Piano di Recupero sono in libera e continua visione al pubblico

presso la ripartizione urbanistica comunale, in orario d'apertura per il pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Dalla Residenza Municipale, 25 marzo 2010

Il Dirigente la Ripartizione Urbanistica

Benvenuta Reinero

Comune di Calamandrana (Asti)

**Approvazione proposta zonizzazione acustica ai sensi L.R. n. 52/2000-D.G.R. n. 85-3802. (Estratto D.C.C. n. 31 del 28/10/2003).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995 e dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000, la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Calamandrana, così come redatta dall'Ing. Pasquale Torello dello studio Ecodata Engineering s.r.l. di Nizza Monferrato, composta dai seguenti elaborati:

Relazione descrittiva con allegate le tabelle della fase I, II, III;

Tav. 1A - cartografia 1:10.000 dell'intero territorio comunale relativa alle fasi II e III;

Tav. 1B - cartografia 1:10.000 dell'intero territorio comunale relativa alla fase IV;

Tav. 2A - cartografia 1:2000 del concentrico relativa alla fase II;

Tav. 2B - cartografia 1:2000 del concentrico relativa alla fase III;

Tav. 2C - cartografia 1:2000 del concentrico relativa alla fase IV;

Tav. 3 - cartografia 1:2000 dell'area produttiva relativa alle fasi II, III, e IV

Tav. 4A-cartografia 1:2000 Calamandrana Alta e Fraz. Chiesavecchia fase II;

Tav. 4B - cartografia 1:2000 Calamandrana Alta e Fraz. Chiesavecchia fase III;

Tav. 4C - cartografia 1:2000 Calamandrana Alta e Fraz. Chiesavecchia fase IV;

Tav. 5A - cartografia 1:2000 Fraz. San Vito, Casevecchie, Bruciati e Garbazzola relativa alla fase II

Tav. 5B - cartografia 1:2000 Fraz. San Vito, Casevecchie, Bruciati e Garbazzola relativa alla fase III;

Tav. 6 - cartografia 1:2000 Fraz. Valle San Giovanni fasi II, III, e IV;

CD contenente la cartografia relativa alle fasi II, III, e IV e la relazione descrittiva con i rispettivi allegati;

Comune di Casorzo (Asti)

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Modifica agli artt. 2, 3 e 16 del Regolamento Edilizio a seguito della Legge Regionale n. 20/2009 del 14.07.2009.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto "Modifica degli artt. n. 2, 3 e 16 del vigente Regolamen-

to Edilizio comunale a seguito della Legge Regionale n. 20 del 14.07.2009”;

Udita la relazione del Tecnico Comunale Grandi Geom. Giorgio;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere tecnico favorevole dal Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso sull'allegata proposta di deliberazione;

Dopo ampia ed approfondita discussione;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. ///, astenuti n. 1 (...omissis) su n. 13 presenti e votanti;

*delibera*

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifica degli articoli n. 2, 3 e 16 del vigente Regolamento Edilizio Comunale a seguito della Legge Regionale n. 20 del 14.07.2009”.

Comune di Frossasco (Torino)

**Bando di gara per concessione del diritto di superficie su area di proprietà e nella disponibilità del Comune di Frossasco (TO) per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale complessiva di circa 1 MWp.**

*Amministrazione aggiudicatrice:* Comune di Frossasco, Via Sergio de Vitis, 10 (10060) Frossasco (To) - Telefono 0121 352104.

*Oggetto:* Procedura di gara aperta per la cessione del diritto di superficie su terreni di proprietà e nella disponibilità del comune di Frossasco, per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con tecnologia biassiale con potenza nominale pari a circa 1 MWp.

*Prezzo di vendita base:* euro 15.500,00 annui in aumento.

*Termine di esecuzione:* l'impianto deve essere ammesso alle tariffe incentivanti entro la fine del 2010.

*Requisiti:* attestazione di aver realizzato negli ultimi due anni impianti simili ovvero possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria OG9 classe V<sup>^</sup>;

*Criterio di aggiudicazione:* prezzo più alto.

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte:* 19 aprile 2010 ore 12.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia al bando e allo schema di contratto di gara pubblicati integralmente presso l'albo pretorio del Comune di Frossasco e sul sito: <http://www.comune.frossasco.to.it>. Verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi.

*Responsabile del procedimento:* arch. Giuseppe Buffo tel 0121 352104.

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Buffo

Comune di Novara

**Determinazione dirigenziale n. 12 del 24/02/2010 - Classificazione della via Torgano e conseguente integrazione dello stradario comunale.**

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Strade

*Determina*

Di classificare fra le strade comunali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Dlgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e per tutti i motivi citati in premessa, il tratto di Via Torgano, più precisamente tra la Via Monte San Gabriele e la Via Cefalonia, a seguito di acquisizione dello stesso al demanio stradale comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 21 della L. 448 del 23/12/1998 e del frazionamento effettuato dal Servizio SIT del Comune prot. n. 2008/250056 in data 27/10/2008;

Di stabilire, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 86/96, che il seguente provvedimento:

dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi;

nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione avverso il provvedimento stesso precisando che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

dovrà essere trasmesso alla Regione Piemonte che provvederà alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non appena lo stesso diverrà definitivo;

Di procedere altresì all'integrazione dello stradario comunale includendo in esso il tratto di strada in questione.

Il Dirigente

Marcello Monfrinoli

Comune di Poirino (Torino)

**Riclassificazione di strada privata ad uso pubblico di collegamento di via Ternavasso con via Pralormo.**

Il Consiglio Comunale con atto n. 14 in data 18/02/2010 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a: Assoggettamento di strada privata ad uso pubblico di collegamento di via Ternavasso con via Pralormo. Approvazione definitiva.

(omissis)

*dispositivo*

1) Di classificare in via definitiva quale strada di uso pubblico, il tratto di collegamento di Via Ternavasso con Via Pralormo come rappresentato, con il colore rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione.

(omissis)

Poirino, 9 marzo 2010

Il Responsabile Ripartizione Tecnica  
P. Becchio

Comune di Settime (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/11/2009. Approvazione modifiche Regolamento Edilizio comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione modifiche regolamento edilizio comunale" corredata dal prescritto parere di regolarità tecnica".

Di confermare per la restante parte il vigente regolamento edilizio comunale dando atto che le modifiche apportate al medesimo sono state redatte ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della L.R. 19/99, sono in armonia con le vigenti disposizioni normative in materia e che il suddetto regolamento edilizio è conforme a quello approvato dalla Regione Piemonte.

Di demandare al competente responsabile del servizio i successivi adempimenti di natura amministrativa relativi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle suddette modifiche ed integrazioni al regolamento in oggetto, ai sensi della L.R. 19/99, dando atto che il presente provvedimento assumerà efficacia con la sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 - comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica - Settore Studi e Regolamenti.

Comune di Torino

**Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 39 del Consiglio Comunale del 22 marzo 2010 (mecc. n. 2009 – 09743/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 210 al vigente P.R.G., concernente la riduzione della fascia di rispetto stradale di Via Scialoja n. 27/a

*Rende noto*

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 1 aprile 2010 al 30 aprile 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell' 8 aprile 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino - Segreteria Generale - via Milano, 1. Torino, 25 marzo 2010

Il Direttore Divisione  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Paola Virano

Comune di Trofarello (Torino)

**Avviso d'asta per alienazione immobili.**

**Lotto 1** Area Fabbricabile fronteggiante la Via Lancia identificata catastalmente al foglio 9 mappale 224 parte di

complessivi mq. 589 urbanisticamente compresa nel DI 3 del PRGC e inserita nella area normativa Cp1-z

**Lotto 2** ex Scuola elementare Vagnone situata in Piazza Duca d'Aosta identificata catastalmente al foglio. 3 part 403.

La Relazione Tecnica di Stima è visionabile presso il servizio finanziario del Comune in Piazza I Maggio 11 lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,45.

La gara si svolgerà mediante offerte segrete in rialzo sul prezzo base, per ogni singolo lotto.

La scadenza per la presentazione delle offerte è le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2010.

All'apertura dei plichi si procederà pubblicamente il giorno 26 aprile 2010 alle ore 12,30 presso la Sala Giunta della Sede Municipale.

L'avviso d'asta completo è disponibile all'indirizzo internet <http://www.comune.trofarello.to.it>.

Comune di Valenza (Alessandria)

**Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione piano esecutivo convenzionato relativo all'area residenziale di nuovo impianto a S.U.E. area C5B1 SUE (Mazzucchetto). Estratto da verbale di Deliberazione del C.C. n. 9 in data 10/02/2010.**

(omissis)

*Premesso che:*

- questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19/02/1996 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 27/03/1996;

- nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione, facenti parte del P.R.G., all'art. 17.1 commi 16) e 17), si prevede che l'attuazione degli interventi all'interno degli ambiti assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo è subordinata alla formazione degli strumenti prescritti;

- il P.R.G. vigente, fra le altre previsioni, individua e definisce un'area residenziale di nuovo impianto assoggettata a S.U.E., area C5B1 SUE, ubicata tra la Strada Mazzucchetto Ceriana, la Collina di Mazzucchetto, la Strada Fontanile e la nuova Strada Provinciale in corso di realizzazione, da attuarsi attraverso uno Strumento Urbanistico Esecutivo ;

- i proponenti Sigg.ri Scaparra Luigi, Teia Lidia, Teia Giorgio, Briacca Caterina e Soc. Mazzucchetto s.r.l., hanno presentato il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area C5B1 S.U.E., a firma Arch. Corrado Anselmi e Arch. Elena Bosciano, entrambi con studio professionale in Milano, in data 05/08/09, successivamente integrato in data 16/12/09;

- tale Piano Esecutivo Convenzionato ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia e dalla Commissione Consiliare Urbanistica in data 22/12/09, nonché l'accoglimento da parte del Sindaco in data 05/01/10, prot. int. 002;

- il P.E.C. area C5B1 S.U.E. è stato pubblicato, così come previsto dall'art. 43 della L.R. n. 56/77, per 15 giorni consecutivi dal 07/01/10 e fino al giorno 21/01/10 incluso, mentre nei quindici giorni successivi, dal giorno

22/01/10 e fino al giorno 05/02/10 incluso chiunque poteva presentare eventuali osservazioni e proposte scritte;

- nel periodo previsto (22/01/10 – 05/02/10) ed anche successivamente è pervenuta una sola osservazione proposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, così come attestato nel "Registro delle osservazioni" allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

- il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste dal P.E.C. è stato esaminato dal Servizio LL.PP. che ha espresso il proprio "Parere preventivo relativo a Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri", favorevole alla sua impostazione di massima con una serie di prescrizioni che dovranno essere recepite nella fase di progettazione esecutiva, parere che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera B);

- si rende quindi necessario prendere in esame l'unica osservazione pervenuta durante la fase di pubblicazione, ai sensi dell'art. 43, comma 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; Vista la controdeduzione predisposta in merito all'osservazione pervenuta, così come contenuta nel fascicolo "Controdeduzioni alle Osservazioni" che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

Rilevato che, a seguito delle indicazioni contenute nell'osservazione e delle relative controdeduzioni, si rende necessario modificare parte delle tavole grafiche costituenti il P.E.C.;

Accertato altresì che le modifiche introdotte, aventi rilevanza limitata e non incidenti sull'assetto del P.E.C. o sulle dotazioni di servizi, sono state recepite negli elaborati del P.E.C. stesso, mentre le precisazioni contenute nel "Parere preventivo relativo a Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri", predisposto dal Servizio LL.PP., dovranno essere recepite in fase di predisposizione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione;

Dato atto che tutti gli elaborati del P.E.C. sono stati aggiornati conseguentemente alle indicazioni contenute nelle controdeduzioni all'osservazione pervenuta e nella tavola avente per oggetto "Modifica viabilità, servizi ed individuazione delle aree a standards di cessione gratuita", al fine di non avere indicazioni contraddittorie;

(omissis)

*Delibera*

1. Di approvare la controdeduzione all'osservazione pervenuta, così come contenuta nel fascicolo "Controdeduzioni alle Osservazioni" che si allega alla presente deliberazione, quale parte sostanziale ed integrante, sotto la lettera C).

2. Di dare atto che le precisazioni contenute nel "Parere preventivo relativo a Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri", predisposto dal Servizio LL.PP. in data 19/01/2010, prot. Int. 0020, parere che si allega quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), dovranno essere recepite in fase di elaborazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione.

3. Di dare atto che le modifiche introdotte negli elaborati

costituenti il presente P.E.C. sono conseguenti al recepimento dell'osservazione pervenuta.

4. Di approvare il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area C5B1 SUE, ubicata tra la Strada Mazzucchetto Ceriana, la Collina di Mazzucchetto, la Strada Fontanile e la nuova Strada Provinciale in corso di realizzazione, proposta dai Sigg.ri Scaparra Luigi, Teia Lidia, Teia Giorgio, Briacca Caterina e Mazzucchetto s.r.l. e a firma degli Archh. Corrado Anselmi e Elena Bosciano, entrambi con studio professionale in Milano, modificato ed integrato a seguito del recepimento dell'osservazione pervenuta come precisato in premessa ed al precedente punto 3, che si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1A – Stralcio P.R.G. e stralcio mappa catastale scala 1:2.000;
- Tav. 1B – Inserimento del P.E.C. nello stralcio P.R.G. scala 1:2.000;
- Tav. 1C – Cartografia di P.R.G., con adeguamento del perimetro ai mappali catastali, con individuazione delle particelle catastali e loro consistenze scala 1:500;
- Tav. 1D – Rilievo planimetrico dei terreni e calcoli dimostrativi della superficie territoriale scala 1:500;
- Tav. 1E – Rilievo dei terreni con indicazione delle quote altimetriche scala 1:500;
- Tav. 1F – Documentazione Fotografica;
- Tav. 2 – Fasi di edificazione e verifica della superficie coperta scala 1:500;
- Tav. 3A – Viabilità, servizi ed individuazione delle aree a standards di cessione gratuita scala 1:500 – 1:100 – 1:50;
- Tav. 3B – Planimetria e calcoli a dimostrazione delle aree a standards di cessione gratuita scala 1:500 – 1:1.000;
- Tav. 4 – Planimetria Generale di progetto scala 1:500;
- Tav. 4A – Sezioni di progetto scala 1:500 – 1:1.500;
- Tav. 4B – Calcolo delle volumetrie di progetto – Tipologie A1-A2-B1-B2-C1 scala 1:250-1:500;
- Tav. 4C – Calcolo delle volumetrie di progetto – Tipologie C2-D-E-F-G-H scala 1:250-1:500;
- Tav. 4D – Calcolo delle volumetrie di progetto – Tipologie I-L-M-N scala 1:250-1:500;
- Tav. 5A – Cavidotti per energia elettrica, per telefonia e dati scala 1:500;
- Tav. 5B – Rete di distribuzione dell'acqua potabile scala 1:500 ;
- Tav. 5C – Rete di distribuzione del gas scala 1:500;
- Tav. 5D – Rete di fognatura nera scala 1:500;
- Tav. 5E – Rete di raccolta acque meteoriche scala 1:500;
- Tav. 6 – Illuminazione stradale scala 1:500;
- Tav. 7 – Abaco delle tipologie edilizie di progetto scala 1:250-1:100;
- Tav. 8 – Abaco degli arredi urbani e delle essenze arboree ed arbustive;
- Tav. 9 – Planimetria degli arredi urbani scala 1:500;
- Tav. 10 – Rappresentazione tridimensionale;
- Relazione illustrativa del progetto;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione geologica, idrogeologica ed archeologica

preliminare;

- Integrazione alla relazione geologica con il calcolo dell'altezza di pioggia;

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- Relazione illustrativa e tecnica sulle reti dei sottoservizi;

- Relazione illustrativa e tecnica delle opere stradali;

- Relazione impatto ambientale;

- Calcolo sommario della spesa delle opere di urbanizzazione e dei servizi;

- Bozza di convenzione.

- Considerazioni generali sull'orientamento dei fabbricati, sui fabbisogni energetici e gli apporti da fonti alternative;

- Specifica tecnica ad integrazione del progetto architettonico – Verifica delle superfici destinate ai pannelli solari e ad eventuali pannelli fotovoltaici;

- Specifica tecnica ad integrazione del progetto architettonico – Verifica degli orientamenti ottimali degli ambienti interni – Soluzione Adottata;

5. Di predisporre una nuova pubblicazione esclusivamente "per notizia" del presente P.E.C. approvato, al fine di mettere a disposizione di chiunque ne abbia interesse le modifiche introdotte nei vari elaborati.

6. Di dare atto che il presente Piano Esecutivo Convenzionato assumerà efficacia solo successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da effettuarsi a spese dei proponenti, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 187/89.

(omissis)

Il Sindaco

Gianni Raselli

Il Segretario Generale

Fabrizia Cassola

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo  
Valenza, 25 marzo 2010

Il Segretario Generale

Fabrizia Cassola

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

**Pubblicazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Privata - Scheda di indirizzo per l'attuazione degli interventi n. 21 del Piano Regolatore Generale - Area compresa tra via Franzosini e vicolo Fonderia in Località Intra.**

*Si rende noto che*

Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. è pubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi lo Strumento Urbanistico Esecutivo – S.U.E. di Iniziativa Privata relativo alla Scheda di Indirizzo per l'Attuazione degli Interventi n. 21 del Piano Regolatore Generale - Area compresa tra Via Franzosini e Vicolo Fonderia in località Intra

Gli atti relativi al suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo, saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 8

aprile 2010 al 22 aprile 2010, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14,30 alle ore 17.00;

- mercoledì, venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

Il suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo – S.U.E. di Iniziativa Privata è inoltre consultabile al sito:

[www.comune.verbania.it](http://www.comune.verbania.it) Servizi: Urbanistica Edilizia PRG - Pubblicazione Strumenti Urbanistici ([http://www.comune.verbania.it/servizi/servizi\\_territoriali/urbanistica/pagina4.html](http://www.comune.verbania.it/servizi/servizi_territoriali/urbanistica/pagina4.html)).

Dal quindicesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi quindici giorni, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici e dagli eventuali estratti catastali.

Le osservazioni dovranno essere recapitate presso il servizio protocollo del Comune di Verbania - Dipartimento Servizi Territoriali - via Fratelli Cervi – 28921 Verbania Intra.

Il servizio di protocollazione del Dipartimento Servizi Territoriali è aperto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per ulteriori informazioni telefonare al 0323 542450 Segreteria Dipartimento Servizi Territoriali.

Verbania, 8 aprile 2010

Il Dirigente del Dipartimento

Servizi Territoriali

Vittorio Brignardello

Comune di Verrua Savoia (Torino)

**Bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Agevolata.**

Il Comune di Verrua Savoia ha indetto bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Agevolata in locazione permanente.

Il bando integrale, con i requisiti di ammissione e i moduli per la presentazione della domanda è disponibile sul sito [www.comune.verruasavoia.to.it](http://www.comune.verruasavoia.to.it).

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 10/05/2010 alle ore 12,00 presso l'ufficio protocollo del Comune di Verrua Savoia.

Verrua Savoia, 8 aprile 2010

Il Segretario Comunale

Responsabile del Servizio

Rosetta Gambino

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 92 del 17/03/2010 - Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Omegna - Ditta G. Calderoni e Soci S.r.l.**

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

(omissis)

A. Di approvare il progetto (*omissis*), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituire parte integrante; il progetto è costituito dai seguenti elaborati (*omissis*).

B. Di disporre che l'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta G. Calderoni & Soci S.r.l. (*omissis*) l'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Omegna, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (*omissis*).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.

Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di apporre, ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi in argomento.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di delegare alla ditta titolare dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., l'esercizio dei poteri espropriativi per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato; si precisa che la delega è riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente (notifica degli avvisi a tutti i proprietari dei terreni, pubblicazioni degli avvisi stessi nelle forme previste, determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, eventuale occupazione d'urgenza, pagamento e deposito delle indennità, ecc.) ad eccezione dell'emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia del VCO, sulla scorta di opportuna verifica dell'esattezza della procedura svolta; a tal fine la ditta stessa dovrà presentare alla Provincia tutta la documentazione necessaria a comprovarne l'esattezza.

H. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

I. Di stabilire che il soggetto autorizzato, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (*omissis*).

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 60 del 01/03/2010 - Rinnovo, con variante, della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Strona e dal rio Dogna, in Comune di Omegna, ad uso energetico - Ditta G. Calderoni e Soci S.r.l..**

IL DIRIGENTE  
(*omissis*)  
determina  
(*omissis*)

01. Di assentire alla ditta G. Calderoni e Soci S.r.l. (*omissis*), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, il rinnovo, con variante, della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Strona e dal rio Dogna, in Comune di Omegna, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 4.800,00 ed una portata media di prelievo di l/s 3.848,00, per produrre sul salto di m 5,50 la potenza media nominale di kW 207,49.

02. Di autorizzare il maggior prelievo, dall'opera di presa sul torrente Strona, di una portata massima di l/s 6.000,00 ed una portata media di l/s 5.400,00, per l'alimentazione del canale denominato Orta-Strona, per permettere agli impianti posti a valle della centrale "Calderoni" lo sfruttamento dei quantitativi originariamente autorizzati.

03. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 30 del 26/02/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

04. Di accordare il rinnovo della concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 01/01/2011, giorno successivo scadenza della concessione originaria fissata al 31/12/2010 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (*omissis*).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 30 del 26/02/2010 (*omissis*) –

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Strona, del rio Dogna e del canale Orta-Strona; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione (*omissis*).

Il Responsabile del Procedimento  
Pizzorni Fabrizio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 103 del 29/03/2010 - DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i. - Autorizzazione provvisoria**

**alla continuazione delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica - 5° Elenco.**

**IL DIRIGENTE**

*Premesso che:*

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Risorse Idriche, giusta la DD n. 53 del 19/02/2010 "Assetto del Settore VII, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".
- Il responsabile del procedimento, geom. Fabrizio Pizzorni, ha ultimato l'iter istruttorio, giungendo a proporre la conclusione del procedimento di competenza.

*Visto:*

- La L n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il DLgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Il decreto del Presidente di questa Provincia n. 28/2009 del 24/12/2009 avente per oggetto "conferimento incarichi di direzione dell'Ente".
- La proposta di conclusione del procedimento, prot. n. 0015353/7° del 29/03/2010, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

*Determina*

Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione, prot. n. 0015353/7° del 29/03/2010, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

*Avverte*

Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD.

Il Dirigente del Settore  
Mauro Proverbio

*DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i. - Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica - 5° Elenco - Proposta di conclusione del procedimento.*

Il Responsabile del Procedimento

*Visti:*

- Il RD 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i..
- La L 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il DPR 18/02/1999 n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche".

- La LR 09/08/1999 n. 22 "Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88".
- Il DPGR 05/03/2001 n. 4/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica" e s.m.i..
- Il DPGR 06/12/2004 n. 15/R - "Regolamento regionale recante: Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)" e s.m.i..
- Il DPGR 10/10/2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)".
- La DD n. 53 del 19/02/2010 "Assetto del Settore VII, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".

*Dato atto che:*

- Il termine per la presentazione delle domande di concessione preferenziale è stato in ultimo fissato al 31/12/2007 dall'art. 2 comma 1 della L 26/02/2007 n. 17.

*Considerato che:*

- Entro il termine previsto dalla normativa citata (31/12/2007) sono pervenute e risultate procedibili, a seguito di integrazioni, n. 9 domande di concessione preferenziale, per le quali lo scrivente Servizio ha espletato il procedimento previsto dall'art. 2 commi 1, 2 e 3 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i..
- Gli elenchi informatizzati allegati alla presente proposta, contenenti, per ciascuna delle suddette domande, le informazioni di cui all'allegato A parte II del citato DPGR, sono relativi ad un totale di n. 16 punti di prelievo, di cui n. 2 acque superficiali, n. 3 pozzi e n. 11 sorgenti.

*Ritenuto:*

- In esito a quanto sopra, di dover autorizzare in via provvisoria la continuazione delle utilizzazioni oggetto delle suddette domande, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i.

Considerato tutto quanto sopra, ritiene sia possibile concludere il procedimento e pertanto

*Propone*

1. Di autorizzare, in via provvisoria, la continuazione delle utilizzazioni d'acqua comprese negli allegati elenchi "anagrafico" e "tecnico", costituenti parte integrante del presente atto, riferite a n. 9 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 16 punti di prelievo, di cui n. 2 acque superficiali, n. 3 pozzi e n. 11 sorgenti. Di dare comunicazione ai richiedenti dell'adozione del provvedimento finale mediante pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come previsto dall'art. 2 comma 4 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i..

2. Di dare atto che la suddetta pubblicazione costituirà comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i..
3. Di trasmettere copia del provvedimento finale ed allegati elenchi all'Agenzia del Demanio, ai fini della riscossione del canone per il periodo 10/08/1999 - 31/12/2000.
4. Di trasmettere copia del provvedimento finale ed allegati elenchi alla Regione Piemonte, ai fini della riscossione del canone decorrente dal 01/01/2001, entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato, secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Regione stessa, in ottemperanza dell'art. 2 comma 5 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i..
5. Di trasmettere copia del provvedimento finale ed allegati elenchi, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i., all'Autorità di Bacino del Fiume Po per quanto riguarda l'equilibrio del bilancio idrico.
6. La pubblicazione, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, di copia del provvedimento finale all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 del DPGR 05/03/2001 n. 4/R e s.m.i..
7. Di pubblicare copia del provvedimento finale all'Albo Provinciale.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Pizzorni

Allegato

PROVINCIA DEL VERBAANO CUSIO OSSOLA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE  
 CONCESSIONI PREFERENZIALI - 5° ELENCO - DATI ANAGRAFICI  
 Allegato alla DD n. 103 del 29/03/2010

codice pratica	codice utenza	nominativo utente	presso	indirizzo	Comune	CAP	codice fiscale	partita IVA	legale rappresentante	data nascita	luogo nascita	provvedimento	uso L. 361/1984	ridfinizione uso DPR 607/2004 n. 139	canone annuo (2005)	ridfinizione canone DPR 107/2005 n. 518 (2010)
000215	VB10216	AZIENDA AGRICOLA MAZZUCCO TOMMASO DANTE		Via VILLETTE, 21	GRAVELLONA TOCE	28883		01088450032	MAZZUCCO TOMMASO DANTE	24/05/1937	GRAVELLONA TOCE	Concessione preferenziale	IRRIGUIO	AGRICOLO	€ 21,00	€ 21,00
000356	VB10338	F.A. PETROLI SPA		Via COSTA, 17	MILANO	20100		00988550159	SCANABUCCI MAURIZIO	26/11/1953	ANCONA	Concessione preferenziale	IGIENICO	CIVILE	€ 107,00	€ 128,00
000350	VB10339	COMUNE DI DRUOGNO		Piazza MUNICIPIO, 3	DRUOGNO	28853	06420830036	06420830036	FRANCINI GIOVANNI	30/11/1952	DOMODOSSOLA	Concessione preferenziale	CONSUMO UMANO	POTABILE	€ 555,00	€ 649,00
000357	VB10340	CONSORZIO AGRICOLTORI ALLEVATORI VALLE VIGEZZO	COMUNITA' MONTANA VALLE VIGEZZO	Via PITTORE BELCASTRO, 1	SANTA MARIA MAGGIORE	28857	92006520036		GIOVANOLA PAOLO			Concessione preferenziale	IDROELETTRICO	ENERGETICO	€ 131,00	ESENTE (uso in alloggio)
000358	VB10341	CHINDEMI MATTEO		Via CAROLI, 5	CANNOBIO	28822	CHNM1781E1F206C			31/05/1981	CANNOBIO	Concessione preferenziale	IGIENICO	DOMESTICO	€ 3,00	ESENTE (uso in Comunità Moriane)
000359	VB10342	COMUNE DI DRUOGNO		Piazza MUNICIPIO, 3	DRUOGNO	28853	06420830036	06420830036	FRANCINI GIOVANNI	30/11/1952	DOMODOSSOLA	Concessione preferenziale	IGIENICO	CIVILE	€ 107,00	€ 128,00
000360	VB10343	COMUNE DI DRUOGNO		Piazza MUNICIPIO, 3	DRUOGNO	28853	06420830036	06420830036	FRANCINI GIOVANNI	30/11/1952	DOMODOSSOLA	Concessione preferenziale	IDROELETTRICO	ENERGETICO	€ 107,00	ESENTE (uso in alloggio)
000362	VB10345	ENEL PRODUZIONE SPA	UNITA' DI BUSINESS CUNEIO	Via RONCATA, 94	CUNEIO	12100	05617841001	05617841001	SCIOLLA MARIO	11/08/1961	MONDOVI'	Concessione preferenziale	IGIENICO	CIVILE	€ 107,00	€ 128,00
000298	VB10347	L'EREMO DI MAZZINA SPA		Via PER MAZZINA, 16	CAMBIASCA	28814	05788741006	01823600034	VITI DOMENICO	15/07/1945	BOSCOTRECASE	Concessione preferenziale	CONSUMO UMANO	POTABILE	€ 298,00	€ 332,00

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE  
 CONCESSIONI PREFERENZIALI - 5° ELENCO - DATI TECNICI  
 Allegato alla DD n. 103 del 29/03/2010

codice pratica	tipo captazione	codice univoco captazione	tipo corpo idrico	nome corpo idrico	sbarramento fisso	Comune captazione	località captazione	uso L. 36/1994	ridefinizione uso DPGR 06/12/2004 n. 15/R	Qmax (l/s)	volume medio (mc)	ha/kW	restituzione	corpo idrico recettore
000362	Acque sotterranee	VB-P-00278				ANTRONA SCHIERANCO	CENTRALE IDROELETTRICA ROVESCA	IGIENICO	CIVILE	1,80	2.550		N	
000298	Sorgente	VB-S-00531				CAMBIASCA		CONSUMO UMANO	POTABILE	50,00	25.550		N	
000358	Sorgente	VB-S-00528				CANNOBIO	ALPE D'AGRO	IGIENICO	DOMESTICO	1,00	31.536		N	
000350	Acque sotterranee	VB-P-00277				DRUOGNO	PIAGHE	CONSUMO UMANO	POTABILE	10,00	252.200		N	
000350	Sorgente	VB-S-00513				DRUOGNO	CRESTA PIATTA	CONSUMO UMANO	POTABILE	6,50	170.820		N	
000350	Sorgente	VB-S-00514				DRUOGNO	CRESTA	CONSUMO UMANO	POTABILE	3,00	78.840		N	
000350	Sorgente	VB-S-00515				DRUOGNO	MUR	CONSUMO UMANO	POTABILE	6,00	157.680		N	
000350	Sorgente	VB-S-00516				DRUOGNO	BONDI	CONSUMO UMANO	POTABILE	2,00	50.457		N	
000350	Sorgente	VB-S-00517				DRUOGNO	FONTANE CORTINE	CONSUMO UMANO	POTABILE	8,00	189.216		N	
000350	Sorgente	VB-S-00518				DRUOGNO	ORASCA	CONSUMO UMANO	POTABILE	3,00	78.840		N	
000359	Sorgente	VB-S-00529				DRUOGNO	BRENT	IGIENICO	CIVILE	2,00	50.457		N	
000359	Sorgente	VB-S-00530				DRUOGNO	DALLOVIO	IGIENICO	CIVILE	2,00	50.457		N	
000215	Sorgente	VB-S-00374				GRAVELLONA TOCE	PEDEMONTE - PASSERA	IRRIGUO	AGRICOLO			0,025	N	
000357	Acqua superficiale	VB-A-00199	Corso d'acqua naturale	RIO CAVALLA	S	MALESCO	VALLE LOANA	IDROELETTRICO	ENERGETICO	5,00	157.680	10,780	S	RIO CAVALLA
000360	Acqua superficiale	VB-A-00200	Corso d'acqua naturale	RIO SENZA NOME	S	SANTA MARIA MAGGIORE	ALPE MOTTI	IDROELETTRICO	ENERGETICO	2,50	65.700	3,060	S	RIO VERZASCO
000356	Acque sotterranee	VB-P-00264				VILLADOSSOLA		IGIENICO	CIVILE	1,50	3.000		N	

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Ordinanza n. 10 del 30/03/2010 - Domanda in data 11/02/2009 e 08/09/2009 di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Socraggio, in Comune di Cannobio - Richiedente: ditta Officine Lorenzina S.r.l.**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con domande in data 11/02/2009 ed in data 08/09/2009 la ditta Officine Lorenzina S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico nonché la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Socraggio, in Comune di Cannobio.
- Con nota prot. n. 0046403/7° del 11/09/2009 sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di interesse.
- Con nota ns. prot. n. 0010322/7° del 01/03/2010 è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi del 23/10/2009, nell'ambito del procedimento unico di cui al DLgs 387/2003 e s.m.i..

Acquisiti, in senso favorevole, i pareri preliminari di cui all'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., richiesti con ns. nota prot. n. 0049329/7° del 29/09/2009.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 11 del suddetto DPGR,

#### *Ordina*

- Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 08/04/2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 08/04/2010, all'Albo Pretorio del Comune di Cannobio.

- La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è convocata per il 24/05/2010 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata, sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione proceden-

te è la Provincia del VCO; l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempienza dell'amministrazione entro il suddetto termine, è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

**Determinazione Dirigenziale n. 93-21136 del 16/02/2010. - Derivazione n. 1139 - Az. Agr. Formento Luciano e Giorgio - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Volpedo.**

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

*determina*

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Volpedo ad uso agricolo a favore dell'Az. Agr. Formento Giorgio e Luciano.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 7,50 l/s, media di 1,3 l/s per irrigare circa ettari 1.30.00 di terreni.

- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/02/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00502) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la

capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

**Determinazione Dirigenziale n. 728-160898 del 14/12/2009. Derivazione n. 903 - Ditta Mectra Srl - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Carbonara Scrivia.**

Il Dirigente di Settore  
(omissis)

*Determina*

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Carbonara Scrivia ad uso civile a favore della ditta Mectra Srl.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 5 l/s, media di 0,0015 l/s ed un volume medio annuo di 50 mc.

- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 01/12/2009, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00125) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Protezione Civile  
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

**Espressione giudizio negativo di compatibilità' ambientale - Fase di valutazione impatto ambientale - Art. 12 L.R.12 L.R. 40/98 e coordinamento procedura per autorizzazione ex art. 12 d.lgs 387/03 relativa a**

**progetto per impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza nominale 2.730,56 KWP localizzato Cascina Scagliotta in comune di Rosignano Monferrato - Proponente: Piemonte Eguzki 7 s.r.l.**

(omissis)

*Delibera*

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 40/1998, *giudizio negativo* di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto per impianto di produzione da energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato Parco Fotovoltaico Eguzki 7, in Strada Vicinale dell'Acqua – loc. Cascina Scagliotta – del Comune di Rosignano Monferrato (AL)" presentato dalla Società Piemonte Eguzki 7 S.r.l. con sede legale in via dei Missaglia n. 97 – 20142 Milano;

(omissis)

9) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Alessandria

**Espressione giudizio positivo di compatibilità' ambientale - Fase di valutazione impatto ambientale - Art. 12 L.R. 40/98 e coordinamento procedura per autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 relativa a progetto per impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaico con potenza nominale 1.893,36 KWP localizzato Cascina Scagliotta in comune di Casale Monf.to - Proponente: Piemonte Eguzki 6 s.r.l.**

(omissis)

*Delibera*

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 40/1998, *giudizio positivo* di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto per impianto di produzione da energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato Parco Fotovoltaico Eguzki 6, in Strada Vicinale dell'Acqua – loc. Cascina Scagliotta – del Comune di Casale Monferrato (AL)" - da realizzarsi secondo modalità e tempistiche indicate anche nella documentazione integrativa prodotta - presentato dalla Società Piemonte Eguzki 6 S.r.l. con sede legale in via dei Missaglia n. 97 – 20142 Milano);

(omissis)

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni,

(omissis)

9) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Alessandria

**Espressione giudizio positivo di compatibilità' - fase di VIA - relativa a progetto per impianto fotovoltaico in loc. Mombisaggio comune di Tortona - Proponente:**

**te: Giorgio Magrassi - Tortona.**

(omissis)

*Delibera*

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto per impianto fotovoltaico in loc. Mombisaggio del Comune di Tortona (AL)" presentato dal Sig. Giorgio Magrassi.

(omissis)

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni,

(omissis)

9) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Asti

**Iscrizione al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Sezione Provinciale di Asti Sezione Socio Assistenziale. Determinazione Dirigenziale n. 1200 del 16/3/2010 - Associazione "Insieme al margine".**

IL DIRIGENTE

(omissis)

*Determina*

1. di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Provinciale di Asti – Sezione Socio Assistenziale l'Organizzazione di Volontariato "Insieme al margine", con sede legale a Monale in Via Cortandone n. 33 (At), (omissis);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

Il Dirigente del Servizio Sistema Formativo  
Cultura Servizi Sociali e Politiche Giovanili  
Laura Bosia

Provincia di Asti

**Concessione di licenza annuale per attingimento ad uso irriguo di acqua pubblica alla Società Accisa S.p.A., con sede legale Via Tavani, n. 2H Delebio (SO). Determinazione Dirigenziale n. 932 del 05.03.2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

*Determina*

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Impresa Accisa S.p.A. l'attingimento di mod. max. 0,05 di acqua dal Fiume Tanaro in Comune di Asti per uso produzione di beni e servizi;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2010 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di €. 1.068,69.

Asti, 5 marzo 2010

Il Dirigente Servizio Ambiente  
Angelo Marengo

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 17 luglio 2009 n. 2106. Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Energetico, dai torrenti Ponzone e Scoldo in Comune di Pray, assentita alla Comunità Montana Valle Sessera, a servizio dell'impianto idroelettrico denominato Centrale Vallefredda. Pratica n. 293BI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

*determina*

(omissis)

- di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Comunità Montana Valle Sessera, (omissis) la concessione di derivare litri/secondo massimi 1000 (mille), litri/secondo medi 601 (seicentouno), per un volume totale annuo di 18.953.136 metri cubi d'acqua, prelevati dai Torrenti Ponzone e Scoldo, in comune di Pray, ad uso energetico (produzione, sul salto utile di 24,3 metri), della potenza nominale media di 143,2 kW. da trasformarsi in energia elettrica da cedere alla rete pubblica, con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Ponzone;

- che il prelievo sarà ripartito tra le due prese, principale sul Torrente Ponzone e secondaria sul Torrente Scoldo, secondo quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione.

- Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera C) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare

(omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.063 di Rep. del 18 giugno 2009

*Art. 25 – Richiamo a leggi e regolamenti*

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 18 marzo 2010

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Stevanin

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 17 luglio 2009 n. 2107.**

**Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Energetico, dal torrente Sessera, in Comune di Portula, assentita alla Comunità Montana Valle Sessera, a servizio dell'impianto idroelettrico denominato Centrale Granero. Pratica n. 294BI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

(omissis)

- di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Comunità Montana Valle Sessera, (omissis) la concessione di derivare litri/secondo massimi 5.000 (cinquemila), litri/secondo medi 3.219 (tremiladuecentodiciannove), per un volume totale annuo di 101.514.384 metri cubi d'acqua, prelevati dal Torrente Sessera, in comune di Portula, ad uso energetico (produzione, sul salto utile di 10 metri, della potenza nominale media di 315,78 kW. da trasformarsi in energia elettrica da cedere alla rete pubblica), con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Sessera.

- Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera C) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.064 di Rep. del 18 giugno 2009

*Art. 25 – Richiamo a leggi e regolamenti*

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 18 marzo 2010

Il Responsabile del Procedimento

Graziano Stevanin

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 14/2010 del Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura: Ordinanza di istruttoria per la pratica di variante di concessione d'uso d'acqua pubblica Biella52.**

Vista l'istanza presentata il 29-10-2009 e registrata in pari data al Prot. n. 41736, con la quale il Sig. Marzolla Daniele, titolare della Azienda Florovivaistica Le Alpi con sede legale in 13900 Biella, Via Cerreto Castello 12, (omissis) ha chiesto contestualmente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 per la ricerca d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante trivellazione di un nuovo pozzo, avente profondità massima di metri 50 dal piano campagna, in

Comune di Biella (Foglio n. 87 – particella n. 46) e successiva concessione in variante prevista dall'art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R – per poter estrarre 0,5 l/s massimi, 0,063 l/s medi ed un volume massimo annuo di 1980 metri cubi d'acqua, ad uso irriguo.

Acquisiti in senso favorevole i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 16 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i.;

Visti il R.D. 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 05-01-1994 n. 36 e s.m.i.; le L.R.: 30-04-1996 n. 22, 26-04-2000 n. 44 e loro s.m.i.; i D.P.G.R.: 29-07-2003 n. 10/R, 06-12-2004 n. 15/R, 11-12-2006 n. 15/R, 25-06-2007 n. 7/R e loro s.m.i.; il D.lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

ordina

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.:

1. che la domanda presentata il 29-10-2009e registrata in pari data al Prot. n. 41736, del Sig. Marzolla Daniele, titolare della Azienda Florovivaistica Le Alpi con sede legale in 13900 Biella, Via Cerreto Castello 12, (omissis), sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici di progetto ad essa allegati e successivamente integrati, presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15 aprile 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla Sezione Annunci Legali ed Avvisi;

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Biella e dalla ricezione al 01 maggio 2010 all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e, interessato dalla realizzazione dell'opera in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione Atti di altri Enti alla voce Annunci Legali ed Avvisi del sito Internet Regionale ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it));

4. l'indizione e la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 19 maggio 2010 con ritrovo alle ore 09:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Biella. Detta visita, a termini dell'art. 14 – comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

5. che eventuali memorie scritte ed osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

6. che copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, venga trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 – comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al "Dipartimento Provinciale A.R.P.A." di Biella, al "Comando

Regione Militare Nord – Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino, al Comune di Biella, interessato dalla realizzazione del pozzo in esame, oltre che alla Ditta richiedente; 7. che copia dell’Ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Biella, all’Agenzia del Demanio di Torino, al “Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese”, al “Regione Piemonte Servizio Tutela Beni Ambientali”, alla “Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva”.

8. La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo, già trasmessa al richiedente con nota prot. 44304 del 16-11-2009.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell’amministrazione comunale interessata è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativo alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’art. 11 comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, 17 marzo 2010

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

**Estratto Determinazione Dirigenziale n. 736/2010 conclusiva procedura V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. Verifica "Ecoenergy & Co S.r.l.**

Determinazione Dirigenziale n. 736 del 18.03.2010

Progetto denominato: “Centrale Oropa”, da realizzarsi nel territorio comunale di Biella

Proponente: Ecoenergy & Co., c/o Studio Commerc. dott. Cravero e Associati Piazza Vittorio Veneto n. 15 13900 Biella

Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

(omissis)

*Determina*

(omissis)

1) A seguito dell’istruttoria della fase di Verifica condotta dall’Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto, sentiti altresì i soggetti ex art. 9 L.R. 40/98 e ss.mm.ii... (omissis) e di quanto rilevato nelle osservazioni presentate dal pubblico... (omissis), sul progetto presentato dalla “Ecoenergy & Co.” S.r.l. Biella e denominato: “Centrale Oropa”, da realizzarsi nel Comune di Biella, all’interno della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, ricompreso nella tipologia n. 41 dell’Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii., di necessariamente applicare al predetto il disposto dell’art. art. 4 comma 2 lett. b) L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata ... (omissis), stabilendone l’assoggettamento alla successiva fase di Valutazione ... (omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Novara

**Progetto variante bonifica agraria nel Comune di Cameri, presentato dalla ditta Cave di Cameri s.r.l.**

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 15.02.2010 per il progetto di “Progetto bonifica agraria nel Comune di Cameri, presentato dalla Ditta Cave di Cameri S.r.l., con sede in Cameri, Strada Servetta;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche contenute nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l’apposito Ufficio di Deposito Progetti dell’Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è demandata a:

Rifiuti, V.I.A., SIRA.

Il Dirigente

Edoardo Guerrini

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 859/2010 del 18.3.2010 è depositato presso l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Novara

**Installazione area di cantiere temporaneo per lo stoccaggio provvisorio di materiali di risulta provenienti dalla perforazione dei pali a grande diametro e deposito di materiali da costruzione derivante da attività di demolizione ed attrezzature nel Comune di Recetto.**

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 26.1.2010 per il progetto di “Installazione area di cantiere temporaneo per lo stoccaggio provvisorio di materiali di risulta provenienti dalla perforazione dei pali a grande diametro e deposito di materiali da costruzione derivante da attività di demolizione ed attrezzature” nel Comune di Recetto, presentato dalla Ditta Interstrade S.p.A., con sede legale a Roccaforte Mondovì Regione Rulfi;

– di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/9;

– di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l’apposito Ufficio di Deposito Progetti dell’Amministrazione Provinciale di Novara;

– la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione;

– di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è demandata a:

- Rifiuti, V.I.A., S.I.R.A.

Il Dirigente di Settore

Edoardo Guerrini

omissis

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 878/2010 del 19.3.2010 è depositato presso l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12789/2010: domanda in data 30-9-2009 dell’Az. Agr. Tavella Giuseppe di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Volvera, in misura di litri/s massimi 45 e medi 6,22 ad uso irriguo senza restituzione.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12789/2010.

“Vista la domanda in data 30-9-2009 dell’Az. Agr. Tavella Giuseppe con sede legale a Volvera, Via Orbassano n. 78, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione

d’acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 45 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 6,22 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 98.280 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 36 metri; ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove è ubicata l’opera di presa: Volvera, località C.na Canta.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

in particolare con nota prot. n. 310 datata 25-1-2010 l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (..omissis..)

ordina

la sopracitata domanda in data 30-9-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all’Albo Pretorio del Comune di Volvera.

La visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 4-5-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l’ingresso principale del Municipio del Comune di Volvera.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l’ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (..omissis..)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12787/2010: domanda in data 23-9-2009 di Manavella Bruno di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, nei Comuni di Bricherasio e di Campiglione Fenile, in misura di l/sec massimi complessivi 16 e medi 0,96 ad uso irriguo senza restituzione.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12787/2010. "Vista la domanda in data 23-9-2009 di Manavella Bruno in qualità di legale rappresentante della Ditta omonima, con sede legale a Cavour, Via del Pascolo n. 38, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea complessiva (Qmax): 16 litri/secondo (l/s); portata media annua complessiva (Qmed): 0,96 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 15.200 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 50 metri (pozzo Bricherasio), 40 metri (pozzo Campiglione Fenile); ad uso irriguo senza restituzione.

Comuni ove sono ubicate le opera di presa: Bricherasio località C. Garnerò e Campiglione Fenile località C. Pagniero. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 5866 datata 15-12-2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (.omissis..)

#### *ordina*

la sopracitata domanda in data 23-9-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Bricherasio, del Comune di Campiglione Fenile e del Comune di Cavour.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 4-5-2010 alle ore 14.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Campiglione Fenile.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del proce-

dimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso." (.omissis..)

Provincia di Torino

**LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Area 51 Società Cooperativa Sociale" siglabile "Area 51 S.C.S." con sede legale in Rivoli (TO). Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.**

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 74 – protocollo 11708 – anno 2010.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. n. 1 del 08/01/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che attribuisce alle Province le competenze in materia di cooperative sociali;

Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994 e s.m.i. Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", che disciplinano l'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'art. 115 della L.R. 44/2000 inserito dall'art. 10 della L.R. 5/2001 nonché l'iscrizione alle sezioni provinciali;

Visto l'art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 18/94, così come modificato dall'art. 32 comma 2 della L.R. n. 30/2009, che definisce la sezione A dell'Albo, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

Visto l'art. 2 comma 3 della L.R. 18/94, così come integrato dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 30/2009, che evidenzia che l'iscrizione all'Albo non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista la D.G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista l'istanza, corredata dalla documentazione di rito, pervenuta all'Amministrazione provinciale in data 01/12/2009, prot. n. 950459/NC7/14.11 e successive integrazioni, prodotte dalla Cooperativa Sociale in oggetto; Visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto a rogito del Dott. Maria Pia Ansalone, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Rep. n. 2939, Raccolta n. 1322 del 12/04/2001 e registrato a Torino il 23/04/2001 al n. 1123, così come modificato con verbale di assemblea a rogito del Dott. Gaetano La Placa, Rep. n. 178, Raccolta n. 116 del 29/06/2009 e registrato a Torino il 01/07/2009 al n. 10411;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, la cooperativa sociale Riabilità s.c.s. con sede legale in Rosta (TO), rientra nella previsione di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. 18/94, così come modificata dall'art. 32

della L.R. n. 30/2009;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'iscrizione della suddetta cooperativa alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione A; Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle Leggi 381/91 e dalla L.R. n. 18/94 e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

*determina*

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale “Area 51 Società Cooperativa Sociale” siglabile “Area 51 S.C.S.” - (omissis) - con sede legale in Rivoli (TO), alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 19 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

**L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione “C.R.A.F.M.A. San Massimo (Centro Residenziale di Accoglienza delle famiglie di/con Malati San Massimo)” con sede legale nel Comune di Torino.**

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 68 – protocollo 10249 – anno 2010.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R. 1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.763-135900 del 18/06/2002 "Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44 del 2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della sezione provinciale Organismi di collegamento e coordinamento". Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative.

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato “C.R.A.F.M.A. San Massimo (Centro Residenziale di Accoglienza delle famiglie di/con Malati San Massimo)” con sede legale nel Comune di Torino, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 01/03/2010 prot. n.172110/NC7/14.11;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

*determina*

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'Organizzazione di volontariato “C.R.A.F.M.A. San Massimo (Centro Residenziale di Accoglienza delle famiglie di/con Malati San Massimo)” con sede legale nel Comune di Torino – (omissis) - alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dal-

l'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

**L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Presa d'atto delle modifiche statutarie per variazione di sede legale delle associazioni: "A.V.O. Chieri - Associazione Volontari Ospedalieri" (omissis), "Comenio" (omissis), "Banco di Solidarietà Sanitaria ONLUS" (omissis) che permangono tuttavia negli stessi Comuni.**

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 73 – protocollo 11427 – anno 2010.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f della L.R. 8 gennaio 2004 n.1. “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato; Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 “Valorizzazione e Promozione del Volontariato, come modificata ed integrata dalla L.R. 1/2004, art. 62;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 – 2389 “L.R. 38/94, artt. 3 e 4 – Registro Regionale del Volontariato – Istituzione della Sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell'articolazione delle Sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 763 – 135900 del 18/06/2002. “Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44 del 2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della Sezione Provinciale “Organismi di Collegamento e Coordinamento”. Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3066 del 09/08/1993 con il quale è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Socio Assistenziale l'Organizzazione “A.V.O. Chieri – Associazione Volontari Ospedalieri” con sede legale in piazza Mosso n. 9, a Chieri (TO);

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 243-215917 del 27/08/2007 con la quale è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Socio Assistenziale - l'Organizzazione “Banco di Solidarietà Sanitaria ONLUS” con sede legale in via Toselli, 1 a Torino;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Soli-

darietà Sociale n. 56-551475 del16/07/2007 con la quale è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Socio Assistenziale - l'Organizzazione “Comenio” con sede legale in via Digione n. 27, a Torino;

Visto che l' Associazione “A.V.O. Chieri – Associazione Volontari Ospedalieri” ha trasmesso all'Ufficio competente in data 12/02/2010, ns. prot. n. 126057/NC7/14.11, il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 19/12/2009 dal quale si evince che tale organizzazione di volontariato ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie per la variazione della sede legale da P.za Mosso n. 9 a Via Balbo 14 bis in Chieri e che lo statuto è conforme alla legge 266/91 “Legge Quadro sul Volontariato”;

Visto che l' Associazione “Banco di Solidarietà Sanitaria ONLUS” ha trasmesso all'Ufficio competente in data 03/03/2010, ns. prot. n. 180102/NC7/14.11, il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25/02/2010 dal quale si evince che tale organizzazione di volontariato ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie per la variazione della sede legale da Via Toselli n. 1 a Via Giolitti n. 21 in Torino e che lo statuto è conforme alla legge 266/91 “Legge Quadro sul Volontariato”;

Visto che l' Associazione “Comenio” ha trasmesso all'Ufficio competente in data 02/02/2010, ns. prot. n. 95610/NC7/14.11 il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 11/11/2009 dal quale si evince che tale organizzazione di volontariato ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie per la variazione della sede legale da via Digione n. 27 a C.so Trento, 16 in Torino e che lo statuto è conforme alla legge 266/91 “Legge Quadro sul Volontariato”;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 e s.m.i.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

*determina*

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che le Organizzazioni di Volontariato: hanno adottato un nuovo statuto e variato le loro sedi legali rispettivamente come da prospetto che segue:

<i>Sede legale DA</i>	<i>Sede legale IN</i>
“A.V.O. Chieri – Associazione Volontari Ospedalieri” (omissis), con sede legale in piazza Mosso n. 9 a Chieri (TO)	“A.V.O. Chieri – Associazione Volontari Ospedalieri” (omissis) con sede legale in Via Balbo 14 bis a Chieri (TO)
Banco di Solidarietà Sanitaria ONLUS” (omissis) con sede legale in Via Toselli n. 1 a Torino	Banco di Solidarietà Sanitaria ONLUS” (omissis) con sede legale in Via Giolitti n. 21 a Torino
“Comenio” (omissis), con sede legale in Via Digione n. 27 a Torino	“Comenio” (omissis), con sede legale in C.so Trento, 16 a Torino

2 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3 La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R.38/94.

4 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

**L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti - dell'Associazione "Volontari DOC 06" siglabile "VOLDOC" con sede legale nel Comune di Torino.**

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 67 – protocollo 10238 – anno 2010.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R. 1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 763-135900 del 18/06/2002 "Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44 del 2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della sezione provinciale 'Organismi di collegamento e coordinamento'. Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative."

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "Volontari DOC 06" con sede legale nel Comune di Torino pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 26/02/2010 prot. n. 163971/NC7/14.11;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R.

38/94 s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

*determina*

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'Organizzazione di volontariato "Volontari DOC 06" siglabile "VOLDOC" con sede legale nel Comune di Torino – (omissis) - alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti, legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alla Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12783/2010: domanda in data 14-9-2009 dell'Az. Agr. Fabiano Antonia di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Vinovo, in misura di l/sec massimi 3 e medi 0,34 ad uso irriguo senza restituzione.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12783/2010.

"Vista la domanda in data 14-9-2009 di Fabiano Antonia, (omissis), in qualità di legale rappresentante dell'Az. Agr. Fabiano Antonia con sede legale a Vinovo, Strada Ronchi s.n., (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 3 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,34 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 10.800 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 40 metri; ad uso irriguo senza restituzione. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Vinovo, località Via Tetti Berdea.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 5866 datata 15-12-2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (..omissis..)

*Ordina*

la sopracitata domanda in data 14-9-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Vinovo.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 11-5-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Vinovo.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (..omissis..)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12778/2010: domanda datata 4-8-2009 di Sona Ilaria di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Carmagnola, in misura di l/sec massimi 4 e medi 0,13 ad uso irriguo senza restituzione.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12778/2010.

“Vista la domanda datata 4-8-2009 di Sona Ilaria, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,13 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 2.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 23 metri; ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Carmagnola, lo-

calità Palazzotto.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 5866 datata 15-12-2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (..omissis..)

*Ordina*

la sopracitata domanda datata 4-8-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Carmagnola.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 11-5-2010 alle ore 14.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Carmagnola. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (..omissis..)

Provincia di Torino

**D.G.P. n. 63801 del 30/12/2008 - SP 94 di San Sebastiano Po. Collegamento tra Verolengo e San Sebastiano Po. Classificazione.**

(omissis)

la Giunta Provinciale

*Delibera*

1) di classificare il collegamento tra Verolengo e San Sebastiano Po «SP 94 di San Sebastiano», del tipo C2, dando atto che:

- la nuova infrastruttura, che ricalca il vecchio tracciato, salvo alcune modifiche resesi necessarie per raggiungere i raggi di curvatura imposti dalla normativa per strade di questa categoria, sarà inserita nel catasto strade con

il codice sp094;

- il cippo 0+000 di inizio strada sarà posizionato all'inizio del braccio di uscita della rotatoria posta all'intersezione tra la ex SS 31-*bis* e la SP 94;

- la rotatoria situata tra la progr. km. 0+132 e la progr. km. 0+265, in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 94 di San Sebastiano e le diramazioni 1 e 2 della medesima strada, sarà inserita nel catasto strade con il codice p094w01;

- la rotatoria situata tra la progr. km 2+313 e la progr. km 2+368, in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 94 e la SP 590 della val Cerrina sarà inserita nel catasto strade con il codice s590w02;

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

3) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 2), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;

4) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 4), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che provvederà a trasmettere copia dell'estratto della deliberazione con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia di Torino

**D.G.P. n. 1697/2010 del 16/02/2010 - Variante di collegamento alla SP 24 del Monginevro (Circonvallazione di Alpignano e Pianezza). Classificazione.**

(omissis)

la Giunta Provinciale

*Delibera*

1) di classificare la circonvallazione di Pianezza ed Alpignano, per le ragioni sopra esposte, come variante di collegamento alla strada provinciale 24 del Monginevro "p024t01" con le caratteristiche del tipo "C1" (strada extraurbana secondaria a traffico sostenuto), dando atto che:

- la nuova infrastruttura sarà inserita nel catasto strade con il codice p024t01;

- il cippo 0 di inizio strada sarà posizionato sul punto di attestamento della rotatoria da cui parte la corsia di accelerazione che si immette sulla tangenziale nord di Torino;

2) di classificare il tratto che collega la sp024t01 e la sp077 di Valdellatorre: bretella di collegamento "sp024t01r01" con le caratteristiche del tipo "C1" (strada extraurbana secondaria a traffico sostenuto) dando atto che:

- la bretella sarà inserita nel catasto strade con il codice "sp024t01r01"

- il cippo 0 di inizio strada sia posizionato sul punto di attestamento della rotatoria p024t01w04;

3) di denominare le rotatorie realizzate lungo la circonvallazione "p024t01", così come indicato nell'allegato A, depositato agli atti e rispettivamente:

- "p024w04" - prima intersezione tra sp024t01 e sp024;

- "p024t01w01" - intersezione tra sp024t01 e via Cassagna;

- "p024t01w02" - intersezione tra sp024t01 e via San Gillio;

- "p024t01w03" - intersezione tra sp024t01 e via Praglia;

- "p024t01w04" - intersezione tra sp024t01 e la nuova bretella che collega la sp077;

- "p024w06" - seconda intersezione tra sp024 e sp024t01;

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 1) e dal punto 2) trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con i fondi regionali previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 9-5791;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

6) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5), chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

7) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 6), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

8) di dare atto che la Regione Piemonte, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 1/TFP del 19 gennaio 1998, provvederà a trasmettere copia dell'estratto della Deliberazione con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero dei LL.PP. Ispettorato Circolazione e traffico per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

9) di demandare al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del provvedimento al servizio HD6 e HD8 dell'Area Viabilità, quali parti interessate dal provvedimento;

10) di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità e il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità a sottoscrivere i verbali di consegna, che predisporrà l'ATIVA S.p.A. ad avvenuto collaudo statico delle opere d'arte in c.a. realizzate e ad emissione della dichiarazione di agibilità della variante di cui all'oggetto e successivamente alla firma dei verbali di consegna che la Provincia predisporrà a favore dei Comuni di Collegno e Alpignano per i tratti di strade provinciali risultanti sottesi alla nuova viabilità;

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. (omissis)

Provincia di Vercelli

**Derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Crova per uso agricolo della ditta Anselmino Gabriele. Prat. n. 1390.**

Determinazione del Dirigente n. 640 del 02/03/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 04.12.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Anselmino Gabriele, con sede legale in Via Sempione, 7 del Comune di Crova –VC– (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Crova, di lt/sec 0,002 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 40 d'acqua da utilizzare per scopi agricoli.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, il quale sarà aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l'uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il

termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore

Giorgetta Liardo

*Estratto del disciplinare n. 9 del 13/03/2010*

*Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione*

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis)

Provincia di Vercelli

**Derivazione d'acqua da falda pozzo in Comune di Caresanablot per uso antincendio della ditta FA.NI.TAC. s.r.l. Prat. n. 1594.**

Determinazione del Dirigente n. 644 del 02/03/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 30.11.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta FA.NI.TAC. s.r.l. con sede legale in piazza Bellaria 2 del Comune di Varedo (MB) e unità operativa in Via Vercelli 35 del Comune di Caresanablot (VC) (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune Caresanablot, di lt/sec 2 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 20 d'acqua da utilizzare per scopo civile (antincendio).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l'uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto cano-

ne sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore

Giorgetta Liardo

*Estratto del disciplinare n. 10 del 18/03/2010*

*Art. 7 - condizioni particolari cui è soggetta la derivazione*

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis)

Provincia di Vercelli

**Derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Varallo, a mezzo di un pozzo già esistente da riattivare e utilizzare per uso antincendio dell'Associazione Area Industriale Varallo. Prat. n. 1732.**

Determinazione del Dirigente n. 666 del 04/03/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.11.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Associazione Area Industriale Varallo; con sede legale in Via al Sesia, 1 della frazione Roccapietra del Comune di Varallo (VC) (omissis), la concessione di derivazione, a mezzo di un pozzo, in Comune di Varallo, di lt/sec. 20 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 2.000 d'acqua da utilizzare per scopi civili (antincendio).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato

con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2010 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone viene fissato in € 128 (centoventotto) minimo ammesso così come stabilito dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

*Estratto del disciplinare n. 12 del 23/03/2010*

(omissis)

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Provincia di Vercelli

**Subingresso nella concessione di derivazione acqua assentita con determinazione dirigenziale n. 2932 del 9/7/2008, alla ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A.. Prat. n. 1738.**

Determinazione del Dirigente n. 670 del 04/03/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi, alla ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A. con sede legale in Via Nizza, 250 del Comune di Torino e unità operativa in “Pista Prova Balocco” Frazione Bastia del Comune di Balocco - (omissis), la titolarità del diritto di derivazione da falda sotterranea in Comune di Balocco di lt/sec. 3,98 massimi e di 0,0254 medi d’acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 800 da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo), di cui alla determinazione dirigenziale n. 2932 del 09.07.2008.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla determinazione dirigenziale n. 2932 del 09.07.2008, nonché dal disciplinare n. 36 di rep. del 29.07.2008.

7) Di imporre a carico della ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A. l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 309,50 (trecentonove/50) a titolo di cauzione, così come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e quantificato, a termini dell’art. 11 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., sulla base dell’importo indicato nella determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009. Il predetto versamento potrà effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- mediante deposito, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli (c/o Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. – fil. principale –Via S. Cristoforo, 9 - 13100 Vercelli);

- mediante polizza fidejussoria bancaria;
- mediante bonifico bancario intestato all’Amministrazione Provinciale di Vercelli indicando il codice IBAN: IT- 84 Q 06090 10000 000000988845.

Il Dirigente del Settore  
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Subingresso nella concessione di derivazione acqua assentita con determinazione dirigenziale n. 1407 del 16/03/2007, alla ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A.. Prat. n. 1071. Determinazione del Dirigente n. 668 del 04/03/2010.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*Determina*

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi, alla ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A. con sede legale in Via Nizza, 250 del Comune di Torino e unità operativa in “Pista Prova Balocco” Frazione Bastia del Comune di Balocco (omissis), la titolarità del diritto di derivazione da falda sotterranea in Comune di Balocco di lt/sec. 6,9 massimi d’acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 36.000 da utilizzare per scopi potabili e di lt/sec. 3,3 massimi d’acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 8.000 per produzione beni e servizi (di processo), di cui alla determinazione dirigenziale n. 1407 del 16.03.2007.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla determinazione dirigenziale n. 1407 del 16.03.2007,

nonché dal disciplinare n. 9 di rep. del 12.04.2007.

7) Di imporre a carico della ditta Fiat Attività Immobiliari S.p.A. l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 710 (settecentodieci) a titolo di cauzione, così come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e quantificato, a termini dell’art. 11 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., sulla base dell’importo indicato nella determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

Il predetto versamento potrà effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- mediante deposito, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli (c/o Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. – fil. principale –Via S. Cristoforo, 9 - 13100 Vercelli);

- mediante polizza fidejussoria bancaria;
- mediante bonifico bancario intestato all’Amministrazione Provinciale di Vercelli indicando il codice IBAN: IT- 84 Q 06090 10000 000000988845.

Il Dirigente del Settore  
Giorgetta Liardo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

**Istanza del Sig. Fossato Stefano di taglio piante cedue site su area demaniale in sponda sinistra del Torrente Elvo in corrispondenza del ponte ferroviario Santhià-Arona Foglio 23 mapp. 225 in Comune di Carisio (VC).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta del Sig. Fossato Stefano, trasmessa il 23/03/2010, al nostro prot. n. 21680 del 23/03/2010, intesa ad ottenere la concessione per taglio piante cedue site su area demaniale in sponda sinistra del Torrente Elvo in corrispondenza del ponte ferroviario Santhià – Arona Foglio 23 mapp. 225 in Comune di Carisio (VC);

visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

vista la L.R. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;

*dispone*

ai sensi dell’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i., la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Via F.lli Ponti n. 24, 13100 Vercelli, presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore del Sig. Fossato Stefano.

Vercelli, 24 marzo 2010

Il Responsabile del Settore  
Roberto Crivelli

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Biella

**Annuncio avvenuto deposito documentazione progettuale "Idroelettrica Oropa" S.r.l. Biella per avvio fase di Valutazione art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**

La "Idroelettrica Oropa" S.r.l., con sede legale in Biella 13900, Via Santuario d'Oropa n. 480, ha depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Biella, in data 22.03.2010 prot. ricez. n. 12314/10, copia degli elaborati progettuali di cui all'art. 12 co 2 lett. a) L.R. 40/98, al fine di consentire l'accesso al pubblico dei medesimi e dare così avvio alla fase dalla quale scaturirà giudizio di compatibilità ambientale, con eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, nel procedimento di V.I.A., relativamente all'intervento rientrante nella tipologia di opera n. 41 All. B2 L.R. 40/98 e denominato: "Costruzione di impianto idroelettrico sul Torrente Oropa in Comune di Biella" e da realizzarsi nel territorio del Comune di Biella.

Il progetto era stato sottoposto a fase di Verifica con esito sfavorevole per il proponente (D.D. n. 1301/2005) e successivamente già sottoposto a Valutazione con istanza poi ritirata dal proponente (D.D. n. 2633/2009).

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 22.03.2010.

Gli elaborati suddetti sono a disposizione del pubblico, per giorni sessanta a decorrere dal 22.03.2010 suddetto, presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella.

Le parti principali del progetto sono pubblicate sul sito internet [www.provincia.biella.it](http://www.provincia.biella.it) nella sezione "Tutela Ambientale".

Eventuali osservazioni e contributi tecnico-scientifici possono essere fatti pervenire all'Ufficio di Deposito Progetti e S.I.A. di Biella, nel termine di 60 giorni predetto.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla suindicata data del 22.03.2010, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 L.R. 40/98 citata.

Ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento designato sarà il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura della Provincia di Biella dott. Giorgio Saracco (tel. 015 8480726).

Avverso il provvedimento finale sarà possibile, per chi ne vanta interesse, esperire i ricorsi previsti dalla L. 06.12.1971 n. 1034 e dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

Biella, 22 marzo 2010

Il Dirigente  
Giorgio Saracco

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Realizzazione di una scogliera sul bedale di Rittana in comune di Rittana.**

Oggetto del procedimento: Comune di Rittana - realizzazione di una scogliera sul bedale di Rittana in comune di Rittana.

Data di avvio: 24/03/2010 prot. 22244DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott.ssa Maria Grazia Gallo Telefono: 0171/321911

e-mail: [mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it](mailto:mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it)

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Autostrada Torino-Savona S.p.A. - Autorizzazione idraulica e demaniale completamento interventi di regimazione idraulica, scarico delle portate nel torrente Mondalavia in comune di Bene Vagienna. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

Data di avvio: 25/03/2010 prot. 22639DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Aurelio Lombardo

Telefono: 0171/321911

e-mail: [aurelio.lombardo@regione.piemonte.it](mailto:aurelio.lombardo@regione.piemonte.it)

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è am-

messo ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Enel divisione Energie rinnovabili - Domodossola - Lavori di manutenzione straordinaria passerella sul torrente Maira in comune di Dronero. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

Data di avvio: 30.03.2010 prot. 23682DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

## STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pontechianale (Cuneo)

**Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2010).**

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### CAPO I

#### ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

##### ART. I

#### DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Pontechianale, è Ente Autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità alpina ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

##### ART. 2

#### AUTONOMIA STATUTARIA

1. L'autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale secondo le norme di legge.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione e associazione con altri enti locali e le forme di collaborazione tra Comune e Cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le consuetudini locali

##### ART. 3

#### TERRITORIO

1. Il territorio del Comune è costituito dal capoluogo e dalle frazioni e borgate, storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 95,72 e confina con i Comuni di Casteldelfino, Bellino, territorio francese, Crissolo, Sampeyre e Oncino.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Frazione Maddalena.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

##### ART. 4

#### SEDE

Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Pontechianale.

##### ART. 5

#### SEGNI DISTINTIVI

1. Lo stemma del Comune è quello storicamente in uso e raffigura un ponte ad arco romanico con una cascata, il tutto racchiuso in uno scudo sormontato da una corona aurea e sottoguardato da due rami di alloro.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5. L'esposizione delle bandiere, vessillo può essere effettuata quotidianamente nel rispetto delle modalità di esposizione disciplinate da specifiche norme di legge o regolamenti.

6. E' comunque effettuata l'esposizione quotidiana delle bandiere nazionale, europea e regionale nonché della

bandiera occitana, quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.

7. In considerazione dell'appartenenza storico/geografica all'area alpina sudoccidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno in tale senso favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente gli organi istituzionali del Comune.

8. Il Comune di Pontechianale recepisce e fa propria la legge 482/99 che tutela la minoranza linguistica occitana e si impegna a diffonderne la lingua con adeguate attività e iniziative culturali.

#### ART. 6

##### ALBO PRETORIO

1. Il Comune individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### CAPO II - FINALITA' E COMPITI

#### ART. 7

##### FINALITA'

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presente le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche e l'indirizzo.

#### ART. 8

##### COLLABORAZIONI EXTRACOMUNALI

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a

quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli enti zonalì nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

5. In tale direzione il Comune partecipa ed aderisce altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzarne le risorse naturali ed ambientali e le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto e ammesso dall'Ordinamento delle autonomie locali di cui al T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 ed in generale dalla legislazione vigente.

6. Il Comune si impegna a superare ogni discriminazione tra i sessi tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

7. Per una adeguata realizzazione socio culturale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune parteciperà attivamente, per quanto di propria competenza, a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico, economico, sociale e culturale di carattere alpino in cui il Comune di Pontechianale è collocato.

#### ART. 9

##### ASSISTENZA INTEGRAZIONE SOCIALE DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE E TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del dlgs. n. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, si impegna a promuovere e coordinare gli interventi a favore delle persone portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

3. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

#### ART. 10

##### TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE ED AMBIENTALE

1. Il Comune provvede per quanto di sua competenza alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'aspetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi neces-

sari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

#### ART. 11

##### SVILUPPO SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune al fine di promuovere lo sviluppo economico e, sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'ente locale o di privati operatori;
- a rivendicare la proprietà delle risorse naturali esistenti nel territorio comunale;
- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;
- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;
- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana ed altri Enti Locali, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali con particolare riferimento ai settori agro-pastorale, idrico, turistico ed artigianale.

5. Tutela e sviluppa le consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali.

#### ART. 12

##### TUTELA PATRIMONIO STORICO ED ETNICO-CULTURALE

1. Il Comune di Pontechianale, che fa parte della Valli occitane in Italia, rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all'area alpina sud-occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che deve contraddistinguere il processo di unificazione europea in atto, il Comune, con i propri

mezzi, favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione della locale lingua occitana verrà in tal senso particolarmente favorito e promosso nella topomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese delle autorità competenti nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi nella lingua materna purché contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

#### ART. 13

##### REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITA' UOMO- DONNA

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta e promuove idonee azioni propositive atte a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese già gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

#### TITOLO II

##### ORDINAMENTO ISTITUZIONE DEL COMUNE

#### CAPO I

##### ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

#### ART. 14

##### ORGANI DEL COMUNE

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco, è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità sanitaria locale.

#### SEZIONE PRIMA

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 15

##### ELEZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regio-

lati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### ART. 16

##### CONSIGLIERI COMUNALI: FUNZIONI E DIRITTI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dal Capo II Titolo 3° del dlgs. n. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del T.U.E.L. n. 267/2000.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere senza onere alcuno dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e dai regolamenti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabili dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione e su delega del Sindaco, senza che tale delega comporti competenza provveditoriale esterna.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento"

6. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta.

7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 17

##### CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti individuali, assommata a quelli di lista al momento delle elezioni del Consiglio.

#### ART. 18

##### DIMISIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere

indirizzate per iscritto al Consiglio. Devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del dlgs.267/2000.

#### ART. 19

##### DECADENZA, RIMOZIONE

##### E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIERE

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

- Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale; può essere altresì pronunciata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla legge

#### ART. 20

##### GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione, in uno con la indicazione del Capogruppo, al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare è costituito dai Consiglieri eletti nella stessa lista; qualora uno o più consiglieri comunali ritenga di dover abbandonare (dimissionare) il proprio gruppo di appartenenza, potrà concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli Uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

#### ART. 21

##### COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

3. La competenza del Consiglio è relativa agli atti fondamentali previsti dall'art. 42, comma 2, del dlgs. n. 267/2000 ed estrinsecata mediante deliberazioni di indirizzo a carattere generale.

Le nomine e le designazioni di cui all'art.2, comma 2,

lettera m) devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data di insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

#### ART. 22

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria:

- per l'approvazione del Bilancio di Previsione
- per l'approvazione del Conto del Bilancio.
- per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del dlgs.n.267/2000

3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno;

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

5. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

7. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

8. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, tutte le volte che la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

9. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza; contemporaneamente dovrà essere messa a disposizione di ogni consigliere presso gli Uffici Comunali, tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

11. Gli adempimenti previsti al 4° e 5° comma, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

12. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione di un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, previa diffida, dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del dlgs. n. 267/2000.

#### ART. 23

##### PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dall'apposito regolamento.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale (qualificata).

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

4. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei termini previsti dall'art. 22 7° comma dello Statuto.

Per gli argomenti aggiunti la seduta non sarà di 2^ convocazione bensì di 1^.

5. Qualora nell'avviso di prima convocazione siano temporaneamente fissati il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, non occorre sia dato ulteriore avviso ai consiglieri comunali. Analogamente dicasi per le eventuali prosecuzioni preventivamente stabilite di sedute di prima convocazione del Consiglio.

6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza;

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;

c) L'eventuale assessore extraconsiliare componente della Giunta Comunale di cui all'art. 32 del presente statuto.

7. L'assessore di cui al precedente comma punto c) può comunque partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.

8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

9. Ai sensi del presente articolo per astensione si intende la non partecipazione di un Consigliere Comunale alla discussione ed alla votazione di un argomento all'ordine del giorno.

#### ART. 24

##### PROCEDURA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;

- a) i consiglieri che si astengono dalla votazione;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;

c) le schede bianche o quelle nulle.

3. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insie-

me con il Sindaco, o con chi presiede l'adunanza, i relativi verbali di deliberazione; qualora per motivate ragioni ritiene di abbandonare l'aula prima della trattazione di un argomento all'ordine del giorno, viene sostituito da un consigliere comunale per le funzioni di verbalizzazione.

6. Ogni consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo.

**ART. 25**  
**MODALITA' DI VOTAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lettera m) del dlgs. n.267/2000 si applica il principio della maggioranza relativa con votazione palese, nei casi di maggioranze speciali saranno osservate le norme di legge o quelle previste dal presente statuto o dal Regolamento che disciplinerà i meccanismi di nomina.
4. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza nei termini di legge si provvede ai sensi dell'articolo 39 comma 5 del dlgs.267/2000.

**ART. 26**  
**RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**  
**PRESSO LA COMUNITA' MONTANA**

1. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della Comunità Montana i rappresentanti dei Comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, come previsto dall'art. 10 della legge 23.3.1981 n. 93.

Pertanto in sede di votazione per tale nomina, ciascun consigliere dovrà scrivere sulla propria scheda un nome solo e saranno eletti coloro che avranno raccolto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà considerarsi eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**ART. 27**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto per le commissioni consiliari permanenti e non in via continuativa.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

**ART.28**  
**ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI**  
**CONSILIARI**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è

l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative al questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - la nomina del presidente della Commissione;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.
4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

**SEZIONE II**  
**LA GIUNTA COMUNALE**

**ART. 29**  
**NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco.
2. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta nomina degli Assessori nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Le modalità per le elezioni del Sindaco e la nomina della Giunta nonché la loro durata in carica sono stabiliti dalla legge.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

**ART. 30**  
**COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

**ART. 31**  
**VICE SINDACO, DELEGHE ASSESSORATI**

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
4. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

**ART. 32**  
**ASSESSORI EXTRACONSILIARI**

1. Un membro della Giunta Comunale può essere eletto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in

possesto dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa. Tale indicazione deve essere argomentata sul documento programmatico.

3. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

4. L'assessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice-Sindaco.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità nonché delle doti di professionalità e di esperienza amministrativa dell'assessore extraconsiliare nella stessa seduta in cui avviene l'elezione del Sindaco e della Giunta.

6. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli stessi assessori di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto.

#### ART. 33

##### CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza.

2. Le dimissioni diventano irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni

3. La revoca di uno o più assessori può essere disposta dal Sindaco che dovrà darne motivata comunicazione al Consiglio.

5. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

6. Alla sostituzione dei singoli assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

#### ART. 34

##### INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

#### ART. 35

##### MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di

dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del dlgs. n. 267/2000.

5. La seduta del Consiglio Comunale nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 36

##### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

4. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali, approvati dal Consiglio comunale.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso del Sindaco e dei responsabili dei servizi.

#### ART. 37

##### COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se esiste o al responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qua-

- lunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- p) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio

## ART. 38

## FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ogni qualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono però partecipare senza diritto di voto i Consiglieri, il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
6. Le votazioni sono palesi in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede la Giunta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del dlgs. n.267/2000.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione; qualora per motivate ragioni ritiene di abbandonare la seduta durante la trattazione di un argomento all'ordine del giorno, è momentaneamente sostituito da un Assessore Comunale per le funzioni di verbalizzazione
9. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

10. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio ed agli storni.

11. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

SEZIONE III  
IL SINDACO

## ART. 39

## FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
6. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

## ART. 40

## COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
  2. Svolge inoltre i seguenti compiti.
- A) Attribuzioni di capo del governo locale:*
1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
  2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
  3. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
  4. Coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
  5. Concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente.
  6. Nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso

Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

7. Può assumere la responsabilità degli uffici amministrativi e finanziari e il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge finanziaria n. 448/2001;

8. Convoca i Comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs. n. 267/2000;

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

12. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

16. Autorizza i dipendenti del Comune a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche o altri enti pubblici locali a norma di regolamento.

17. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettivamente verificabili;

18. Sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio;

19. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.

#### B) *Attribuzioni di vigilanza:*

1. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

2. Promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

4. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

5. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

#### C) *Attribuzioni organizzative:*

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute.

4. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza e impedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del presente Statuto.

6. Delega normalmente ai singoli assessori in base a quanto previsto dal documento programmatico, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definitive ed omogenee e prevedono l'adozione e la sottoscrizione degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

7. Può attribuire con suo provvedimento ai consiglieri comunali ed al Segretario comunale particolari incarichi, a termine senza competenza provveditoria esterna, in materie di sua competenza che rivestano rilevanza per l'attività del Comune.

8. Vigila, dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e sospendere atti da questi adottati e ogni qualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell'attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno.

9. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

#### ART. 41

##### LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

3. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine

impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi; delle spese incontrate è redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, viene inviata all'esattore per la riscossione a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

6. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.

7. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza ed impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

8. Ove il Sindaco o il suo sostituto delegato non adotti i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

### TITOLO III

#### CAPO I:

#### UFFICI E PERSONALE

#### UFFICI

#### ART. 42

##### PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- e) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

#### ART. 43

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

#### ART. 44

#### REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione

stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune date le sue modeste dimensioni si articola in tre unità operative demografico-amministrativa, contabile e tecnica che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

#### ART. 45

#### DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore se esiste o verso il segretario; il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II  
RESPONSABILI DEI SERVIZI

ART. 46

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 47

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI  
E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
  - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
  - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del dlgs. n. 267/2000;
  - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
  - h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco; -
  - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
  - m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 48

INCARICHI DIRIGENZIALI  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento all'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 49

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 50

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versì nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del dlgs. 267/2000.

ART. 51

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del dlgs. n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del dlgs. 286/1999.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III  
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52  
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 53  
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV  
LA RESPONSABILITÀ

ART. 54  
RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 55  
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 56  
RESPONSABILITÀ CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 57  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE  
NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
PUBBLICI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge in materia di azione amministrativa.
3. Il Comune, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento e di cooperazione con i comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro ente pubblico previste dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

ART. 58  
FORME DI GESTIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione Comunale o essere svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano oggetto di apposito regolamento.
5. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale che, ai sensi della lettera b) del precedente comma 3 gestiscono servizi pubblici locali in concessione.
6. Il Comune può delegare alla Comunità Montana a Consorzi ed alla Provincia l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 59

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune, tramite i propri organi di indirizzo e di gestione dell'attività amministrativa provvede a verificare periodicamente l'opportunità e la convenienza delle forme di servizi gestiti in economia in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro dimensione ed alla loro utilità sociale.

ART. 60

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 61

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia ge-

stionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.62

SOCIETÀ PER AZIONI

O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono, essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 63

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.

ART. 64

CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare ap-

posite convenzioni con la Comunità Montana, la Provincia, l'A.S.L. ed altri Enti Pubblici (Comuni).

#### ART. 65

##### CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla legge e dagli articoli del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

#### ART. 66

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare sul territorio comunale darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio economica della medesima.

#### ART. 67

##### RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

#### TITOLO V

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

##### SEZIONE I

##### LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART.68

##### COLLABORAZIONE DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ad ogni soggetto, portatore di interessi pubblici, privato o diffusi, che debba intervenire o

sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso. La notizia dell'avvio del procedimento è data ai soggetti del precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241.

2. A tal scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, per atto scritto a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti quanto compatibili pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del Giudice Amministrativo.

4. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall'Amministrazione comunale deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al seguente comma.

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 69

##### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per rispetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale la Amministrazione Comunale riconosce ed assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune si esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge ; le richieste di accesso, i rifiuti, i differimenti e le limitazioni devono essere motivati.

4. Il regolamento di cui al 1° comma individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento prevede inoltre idonee forme di informazione diretta e pubblica dei cittadini sulla attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

ART. 70  
VALORIZZAZIONE  
DELLE FORME ASSOCIATIVE  
OPERANTI SUL TERRITORIO

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi e di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nei modi e nelle forme determinati dall'apposito Regolamento.

ART. 71  
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA  
POPOLAZIONE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 72  
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune, o anche se non residenti, purché esercenti attività economiche o aventi domicilio abituale nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare istanze, proposte e petizioni all'esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere

presentate in forma scritta e sottoscritte, a pena di inammissibilità.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse tutelato e dell'osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull'ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro 60 giorni dalla loro presentazione.

ART. 73  
REFERENDUM CONSULTIVI

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio
- c) Espropri per pubblica utilità.
- d) Designazioni e nomine
- e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune.
- f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da un quarto degli elettori residenti nel Comune.

4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l'affida alla Commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

7. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione e ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere fissata prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla delibera di indizione.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. Non si ammette più di un referendum all'anno.

10. Se il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità si pronuncia per il non accoglimento, totale o parziale, della proposta referendaria deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

11. Le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

12. Il referendum non è da considerarsi valido se non si registra la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

13. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'apposita commissione, può sospendere l'espletamento del referendum sino al giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal Comitato promotore abbia trovato accoglimento, e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

14. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio Comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito all'esito ottenuto dalla proposta referendaria.

16. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con propri mezzi finanziari.

## TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

### CAPO I LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

#### ART.74

##### ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### ART. 75

##### FINANZA LOCALE

1. La finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti regionali;
  - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - f) risorse per investimenti;
  - g) altre entrate.
2. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità locale sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
3. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge l'ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del

Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

#### ART. 76

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo proroghe disposte ai sensi di legge.
3. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica di durata pari a quella della Regione.
5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di ragioneria o in sua assenza o mancanza nella pianta organica del Comune, da parte del Segretario comunale.

#### ART. 77

##### RISULTATI DI GESTIONE

1. I fatti ed i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto del bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini indicati dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al conto del bilancio una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. La proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo è accompagnata altresì da una relazione del revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

#### CAPO II

##### IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

#### ART. 78

##### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze.
4. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

#### ART. 79

##### FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo; a tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale su loro richiesta.

2. Al revisore dei conti è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, con la redazione di una apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo; detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva e contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, ai sensi dell'art. 171 del Codice Civile, della rettitudine, riferendo immediatamente al Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale su eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

5. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza.

6. Il regolamento nel dettare le norme di cui ai precedenti due commi applicherà in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### ART. 80

##### METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. L'attuazione del controllo interno della gestione, deve essere realizzato mediante:

a) la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione, mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale; tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di medio e lungo periodo con l'individuazione di obiettivi correnti e coincide di norma con la relazione previsionale e programmatica dell'Ente;

b) la programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini predeterminati; essa si articola in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a conseguire specifici obiettivi e si attua in un arco di tempo predeterminato ed inferiore nella sua durata rispetto a quello della pianificazione;

c) la redazione e gestione del Bilancio di previsione annuale, quale articolazione dei periodi annuali della pianificazione e della programmazione.

Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;

### CAPO III LA TESORERIA

#### ART. 81

##### GESTIONE DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e delle bollette presso lo stesso domiciliare.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152, del dlgs. n. 267/2000.

#### CAPO IV

##### LE PRIORITA' COMUNALI

#### ART. 82

##### BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

#### ART. 83

##### BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore di beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, i cimiteri, le strade, le piazze e gli acquedotti.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla loro classificazione, è competente il Consiglio comunale.

#### ART. 84

##### BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

## ART. 85

## AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria o, in sua mancanza od assenza, il Segretario Comunale è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dall'apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

## CAPO V

## CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE

## ART. 86

## CONTRATTI

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina, la quale deve indicare:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e della Comunità Economica Europea e le ragioni che ne sono alla base.
4. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione di contratti interviene il responsabile del servizio.
6. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nel quale l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
7. Il regolamento disciplinerà le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti. Inoltre prevedrà i limiti di spesa e le circostanze in cui si potrà addivenire alla aggiudicazione degli appalti e forniture, nella forma della trattativa privata, anche previa gara ufficiosa tra un certo numero di ditte.

## TITOLO VI

## ATTIVITÀ NORMATIVA

## CAPO I

## REVISIONE DELLO STATUTO

## ART. 87

## MODALITÀ DI REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

## ART. 88

## INTERPRETAZIONE STATUTARIA

Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Statuto si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché, in quanto compatibili degli artt. del capo IV titolo II del libro IV del Codice Civile.

## ART. 89

## ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel dlgs. n. 267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso.
2. Lo Statuto viene adeguato ogni qual volta ciò è richiesto da nuove disposizioni legislative nelle materie che lo riguardano.

## SEZIONE II

## REGOLAMENTI

## ART. 90

## ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 91

## ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta

ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

**Comunità Montana Alta Langa - Bossolasco (Cuneo)**  
**Statuto Comunità Montana "Alta Langa" (Approvato con Deliberazione consiliare del 15/03/2010 n. 6).**

#### *Definizioni*

Ai fini del presente Statuto con il termine:

1. Comunità Montana si intende: la "Comunità Montana Alta Langa";
2. Legge sulla montagna si intende: la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche e integrazioni;
3. Ordinamento degli Enti Locali si intende: il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
4. Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna si intende: il Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

#### Titolo I PRINCIPI

##### Art. 1

##### Natura giuridica

1. La Comunità montana Alta Langa è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
2. La Comunità montana Alta Langa è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
3. La Comunità montana Alta Langa è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
4. La Comunità montana Alta Langa è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

##### Art. 2

##### Finalità

La Comunità montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente
- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale
- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali
- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio

##### Art. 3

##### Strumenti

La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
- d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

##### Art. 4

##### Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

- a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica, dell'energia solare, termica e fotovoltaica;
- b) patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali;
- c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;
- d) artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione

tradizionale rilevante dell'economia locale;

e) turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Territorio, sede e segni distintivi

1. Il territorio della Comunità Montana Alta Langa è costituito dai Comuni di: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cosano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Mone-siglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pez-zolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida e Trezzo Tinella.

2. La Comunità montana Alta Langa ha sede in Bossola-sco, Piazza Oberto n. 1. Gli organi della Comunità mon-tana possono, in via di motivata eccezione, riunirsi in luogo diverso dalla sede.

3. La Comunità montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Titolo II  
ORGANI

Art. 6

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità mon-tana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

4. La composizione degli organi rispetta il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono discipli-nate dagli artt. 15 bis, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

Art. 8

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-ammini-strativo della Comunità montana, esercita il con-trollo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indi-rizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Re-gione e del relativo disciplinare;

e) i programmi, le relazioni previsionali e program-matiche, i piani economici finanziari, i programmi trien-nali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di im-mobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carat-tere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relati-ve permutate;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsio-nale e programmatica e relative variazioni o che per la ri-levanza e la particolarità non ne costituiscano mera ese-cuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del-la Giunta o dei funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;

p) la nomina dei revisori contabili;

q) l'affidamento del servizio di tesoreria;

r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del Titolo III, Capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed in-tegrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interro-gazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presi-dente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedi-mento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

## Art. 10

## Gruppi consiliari

1. Nel consiglio comunitario possono essere istituiti i gruppi consiliari formati dai consiglieri eletti.
2. La disciplina dei gruppi consiliari, qualora costituiti, è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) tutti i Consiglieri scelgono l'appartenenza ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
  - b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
  - c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

## Art. 11

## Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

## Art. 12

## Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da 4 Assessori
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana ed ispirarsi al principio delle pari opportunità.

## Art. 13

## Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:
  - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
  - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  - c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
  - d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
  - e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  - f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
  - g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;
  - h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
  - i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

## Art. 14

## Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
  - a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
  - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana
  - c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta
  - d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana
  - e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
  - f) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
  - g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;
  - h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;
  - i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
  - j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
  - k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
  - m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
  - n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

q) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

r) il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna

#### Art. 15

##### Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

#### Art. 16

##### Assemblea dei Sindaci –

##### Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età presente;

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

### TITOLO III

#### Organizzazione amministrativa

#### Art. 17

##### Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

#### Art. 18

##### Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario e di responsabile della gestione del personale della Comunità Montana.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predisporre i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà de-

gli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

#### TITOLO IV

#### ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

##### Art. 19

##### Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia, di efficienza e di economicità. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

##### Art. 20

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art.17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o asso-

ciati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

##### Art. 21

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

risorse idriche ed energie rinnovabili;

sviluppo turistico;

valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;

filiera forestale.

##### Art. 22

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree

di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 23

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 24

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25  
Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuo-

ve la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità montana:

a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;

e) provvede alla consultazione della popolazione;

Art. 26

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione una riunione pubblica con cadenza almeno annuale al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 27

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VI  
Norme transitorie e finali

Art. 29

Entrata in vigore e modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 30

Uffici elettorali e pubblicità legale

1. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, degli avvisi e dei documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

---

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE


PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
**REGIONE PIEMONTE**  
 Piazza Castello 165  
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

**DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO**

<b>RINNOVO</b> <input type="checkbox"/>  CODICE ABBONAMENTO [                    ]	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO**

<b>NUOVO</b> <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino





**Robert Delaunay - Forme circolari - 1930 - Museo Solomon R. Guggenheim, New York**

A Vercelli, nello spazio espositivo Arca della Chiesa di San Marco,  
la mostra Peggy e Solomon R. Guggenheim, promossa dalla Regione Piemonte  
e dal Comune di Vercelli, in collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia,  
raccolge le più grandi figure della storia dell'arte del XX secolo  
provenienti in gran parte dalla collezione newyorkese.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino    *Dirigente* Roberto Falco  
*Direttore responsabile* Roberto Moisis    *Redazione* Carmen Cimicchi  
*Abbonamenti* Daniela Romano    Rosario Copia, Sauro Paglini  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio    Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.